

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DEHORS

Indice

- ART. 1 - Oggetto e finalità**
- ART. 2 - Definizioni**

Titolo 1 ***CHIOSCHI***

- ART. 3 - Localizzazione**
- ART. 4 - Caratteristiche tipologiche e dimensionali e limiti per l'installazione dei chioschi (Allegato 1)**
- ART. 5 - Allacciamenti e servizi**
- ART. 6 - Modalità per la concessione degli spazi**
- ART. 7 - Modalità di inoltro delle richieste, procedimenti e termini di inizio e fine lavori**

Titolo 2 ***DEHORS E STRUTTURE PRECARIE***

- ART. 8 - Limiti per l'installazione**
- ART. 9 - Aspetti normativi**
- ART. 10 - Criteri di realizzazione**
- ART. 11 - Tipologie costruttive, caratteristiche dimensionali, coperture o protezioni ammesse e relativi criteri per l'inserimento ambientale (Allegati 2,3 e 4)**
- ART. 12 - Lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area su cui sono installati i dehors**
- ART. 13 - Termini per la presentazione della domanda**
- ART. 14 - Modalità di inoltro delle richieste e procedimento per l'installazione dei dehors**

Titolo 3 ***NORME COMUNI A CHIOSCHI E DEHORS***

- ART. 15 - Canone ed oneri**
- ART. 16 - Durata delle concessioni e modalità per il rinnovo**
- ART. 17 - Espositori pubblicitari**
- ART. 18 - Convenzione**
- ART. 19 - Prescrizioni**
- ART. 20 - Revoca e decadenza**
- ART. 21 - Sanzioni**
- ART. 22 - Norme finali e transitorie**
- ART. 23 - Allegati**

REGOLAMENTO

PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DEHORS

ART. 1 OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento, ispirato ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino, disciplina le occupazioni di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, per l'installazione di:
 - Chioschi per l'esercizio di attività commerciali annoverate al successivo art. 2, e nelle aree individuate all'art. 3 del presente regolamento;
 - Dehors e/o strutture precarie e amovibili esterne ai pubblici esercizi in genere.
2. L'installazione delle strutture sopra elencate, comunque soggetta a verifica, non si configura come intervento edilizio, in quanto le stesse non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistici edilizi (vedi art.9 del presente regolamento).
3. Il presente regolamento stabilisce in particolare:
 - a) l'ubicazione, le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi, i criteri di collocazione ed inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale;
 - b) le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e delle strutture precarie collocate nell'ambito delle attività commerciali in genere, le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale;
 - c) le procedure di affidamento degli spazi di cui alla lettera a);
 - d) le procedure per il conseguimento dello specifico provvedimento di concessione delle aree di cui alle fattispecie dei precedenti punti a) e b).

ART. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:
 - Suolo pubblico:** il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati, il suolo privato e i tratti di strada/viabilità pedonale gravati da servitù di uso pubblico;
 - Chiosco:** manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, destinato alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, posato su suolo pubblico o privato, gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione di occupazione di suolo pubblico a titolo precario rilasciata dal Comune;
 - Dehors:** insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto adiacente ad un locale pubblico di somministrazione di cibi/bevande o laboratorio artigianale (pizzeria da asporto, gelaterie, ecc.). Il dehors deve essere appositamente delimitato ed occupato dal rispettivo titolare per adibirlo esclusivamente all'accoglimento dei clienti per la consumazione sul posto, mentre è vietato l'utilizzo di tale spazio per la vendita d'asporto;
 - Strutture precarie esterne ai pubblici esercizi:** installazioni tipo gazebo, consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al

suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 72 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune.

2. Le disposizioni e prescrizioni previste nel presente regolamento non trovano applicazione per l'occupazione di suolo con tavolini e ombrelloni che vengano posizionati temporaneamente, per la sola durata dell'evento, in occasione di fiere, feste del patrono o manifestazioni singole di vario genere.

TITOLO 1 - CHIOSCHI

ART. 3 LOCALIZZAZIONE

L'Ente persegue l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle aree urbane ed extraurbane dal punto di vista sociale, ambientale, fisico ed economico, sviluppando iniziative atte a concretizzare ipotesi di luoghi di aggregazione in grado, potenzialmente, di valorizzare le aree medesime per integrarle nel percorso attrattivo e turistico del paese.

In tale ottica la collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre a perseguire le finalità descritte, costituisca elemento di valorizzazione dell'intorno urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi all'installazione.

La collocazione del chiosco non sarà concessa:

- a) dove la presenza limiti la visuale di monumenti o luoghi di pregio;
- b) se addossato o ancorato all'edificio e ciò comprometta l'armonia estetica del fabbricato esistente o del paesaggio urbano;
- c) quando non rispetti le norme del Codice della Strada;
- d) quando la sua collocazione comporti una riduzione consistente dei parcheggi disponibili in una zona in cui questi siano necessari o dove per l'accesso al chiosco possano essere previste soste di intralcio o di pericolo;
- e) quando deve sorgere in aree verdi o nei parchi e ci siano evidenti rischi di compromissione del patrimonio verde, arboreo e floreale;
- f) quando la zona è sottoposta a particolari vincoli di natura urbanistica, ambientale e paesaggistica, oppure sia stata destinata a punto di emergenza.

La collocazione del chiosco inoltre non sarà concessa nella piazza Belvedere e nella Piazza Cardinale Pappalardo che costituiscono il cuore del centro storico del Comune di Zafferana Etnea.

ART. 4 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E DIMENSIONALI E LIMITI PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI (ALLEGATO 1)

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dei nuovi chioschi dovranno essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- a) L'ingombro del chiosco non dovrà in alcun modo interferire con il tracciato di sottoservizi quali reti idriche, fognarie, elettriche, metanifere ed eventuali altre. In caso contrario il concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spese quanto installato;
- b) I chioschi dovranno essere ad un solo piano fuori terra, non soppalcabile, e posti in opera senza alcun interrimento, né opere di fondazione;
- c) La forma del chiosco dovrà essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio quadrata, rettangolare, a cerchio, esagonale e ottagonale;

- d) La dimensione massima del chiosco non potrà essere superiore a mq 16,00 (misurata dalla proiezione a terra del perimetro esterno del manufatto) con un'altezza massima di ml 3,50 (misurata dal piano di campagna all'estradosso della linea di gronda);
- e) Per la collocazione delle strutture precarie finalizzate all'attuazione dei servizi migliorativi richiesti dall'Ente Comunale, potrà essere concessa l'occupazione di una ulteriore superficie per un massimo di mq 80 (comprendenti i dehors e gli elementi di arredo urbano). Al fine di assicurare comunque la fruizione al pubblico delle predette aree comunali, il totale della superficie concessa per le finalità di cui al presente regolamento, cumulativamente calcolata, non potrà in ogni caso eccedere il 50% dell'area comunale interessata. Dovranno altresì assicurarsi gli spazi necessari non inferiori a ml. 1,00 per garantire la percorribilità dei pedoni all'interno delle aree;
- f) La struttura di copertura potrà eccedere il perimetro esterno del chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,40 su un prospetto (fronte di vendita) ed a mt. 0,50 sugli altri fronti.
- g) I chioschi dovranno preferibilmente essere costruiti utilizzando materiali di origine naturale, conformi ai principi di eco-sostenibilità, smontabilità e riutilizzo; attingendo a tecniche e teorie che esaltino tali concetti (costruzioni stratificate a secco, rivestimento per edilizia sostenibile, ecc...). Essi quindi saranno preferibilmente costruiti in legno (o in alternativa in vetro, ferro con copertura in rame, pietra lavica o altro materiale con certificazione di eco compatibilità) ed avranno requisiti tipologici conformi alle esigenze di decoro, pulizia e assetto estetico del territorio (è sempre esclusa l'autorizzazione per l'installazione di box in lamiera e similari per le finalità di cui al presente regolamento). I chioschi dovranno essere realizzati ispirandosi a principi di rigore formale, semplicità di linee e di forme geometriche e pulizia di superfici; queste dovranno essere prive di sovrapposizioni decorative ed ornamentali;
- h) Gli impianti tecnologici (aspiratori, condizionatori, ecc.), gli eventuali depositi di merci o materiali, i servizi igienici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne dovranno essere previste già in fase di progetto e dovranno essere organicamente inseriti nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma delle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di ogni altra disposizione di legge applicabile;
- i) Gli eventuali impianti di aerazione o condizionamento, i gruppi elettrogeni ed altre apparecchiature similari di servizio alla struttura, dovranno essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo alla circolazione pedonale e dovranno in ogni caso essere opportunamente protetti ed inseriti nella struttura in modo da non arrecare pregiudizio estetico e sotto il profilo della sicurezza. Tali apparecchiature dovranno essere indicate in progetto;
- j) Le tende da sole, di colore bianco, nero o colori chiari, dovranno essere retrattili ed ignifughe, dovranno avere una sporgenza massima di mt. 1,50 ed un'altezza minima sottobanda dal suolo di mt. 2,20;
- k) Eventuali sistemi di aerazione e di eliminazione dei fumi dovranno essere inseriti armonicamente nella copertura ed indicati in progetto;
- l) Eventuali pedane per il rialzamento del piano di calpestio interno del chiosco dovranno essere contenute entro la sagoma planimetrica in modo da non risultare visibili dall'esterno e non potranno elevarsi mediamente dal suolo pubblico più di 30 cm;
- m) I pluviali dovranno essere in lamierino e, dipartendosi dalle grondaie delle coperture, saranno collocati accostati alle pareti esterne del chiosco, con sbocco in corrispondenza della zoccolatura di base;
- n) In generale i chioschi dovranno:
- essere dotati di tutti quegli accorgimenti atti a consentire l'eliminazione/superamento delle barriere architettoniche;
 - essere costruiti con elementi completamente smontabili in modo da consentire lo smantellamento senza comportare ripristini;

- gli eventuali impianti di illuminazione dovranno essere realizzati in modo da non provocare fenomeni di abbagliamento o comunque di disturbo per il transito veicolare;
 - le superfici di vendita/somministrazione dovranno svilupparsi verso l'interno del chiosco, con eventuali zone di vendita a filo con la struttura;
 - le superfici espositive dovranno essere previste in progetto e solo sulle pareti laterali interne al chiosco;
 - nessuna parte costituente il tetto potrà essere utilizzata per l'inserimento o come supporto di elementi o messaggi pubblicitari. Fa parte del tetto la fascia perimetrale di mascheramento della conversa o grondaia;
- o) Le distanze minime rispetto al filo strada sono quelle previste dal vigente Codice della Strada. In ogni caso, per occupazioni riguardanti marciapiedi, la larghezza per il passaggio pedonale non potrà essere inferiore a metri 1,00.

ART. 5 ALLACCIAMENTI E SERVIZI

Il rilascio del provvedimento autorizzativo unico Suap per l'installazione del chiosco non includerà alcuna altra autorizzazione riguardante ad esempio gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc.. Queste autorizzazioni dovranno essere richieste, ove necessario, separatamente e secondo le modalità di legge agli Enti gestori competenti.

ART.6 MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI

Per la concessione degli spazi pubblici nelle aree da destinare alla collocazione di chioschi (eventualmente associati alla collocazione di dehors e strutture precarie in genere, finalizzate all'attuazione dell'arredo urbano e dei servizi migliorativi) possono presentare domanda tutte le persone sia fisiche che giuridiche (società di persone, comprese Associazioni, Cooperative e Fondazioni) e Srls (Società a responsabilità limitata semplificata) che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere compiuto il 18esimo anno di età;
- b) Avere i requisiti morali e professionali richiesti dalla normativa per il rilascio delle autorizzazioni sia per il settore non alimentare sia per il settore alimentare ed in particolare per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti leggi, e non sussistere nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui alla normativa antimafia vigente;
- c) Dichiarare di impegnarsi ad acquisire il requisito professionale per l'accesso e l'esercizio all'attività commerciale di cui all'art.71 del D Lgs 59/2010 e ss.mm.ii. nel termine massimo di 6 mesi dalla richiesta di concessione ed in ogni caso prima della formale sottoscrizione della concessione di uso del suolo pubblico;
- d) Dichiarare di non essere incorso in violazioni gravi e definitivamente accertate attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti richiesti dovranno essere posseduti dal legale rappresentante, dalla persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art.2 comma 3 del Decreto Presidente della Repubblica 252/98. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

ART. 7

MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE, PROCEDIMENTO E TERMINI DI INIZIO E FINE LAVORI.

1. I soggetti che intendano ottenere in concessione suolo pubblico per la realizzazione di un chiosco dovranno:
 - a) Presentare istanza, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, per ottenere il Provvedimento Autorizzativo rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Zafferana Etnea ai sensi del D.P.R. 160/2010;
 - b) Presentare, in allegato alla istanza di cui al precedente punto, eventuale richiesta di titolo edilizio compilando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale, oppure dichiarazione asseverata che l'intervento appartiene a quelli realizzabili senza alcun titolo abilitativo, corredato da :
 - Tutti i pareri/nulla osta espressi dagli Uffici/Enti competenti diversi dal Comune di Zafferana Etnea e previsti dalla normativa vigente;
 - Relazione tecnica redatta da un tecnico abilitato contenente tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di passaggi pedonali, di accessi carrai;
 - Planimetria dell'area in scala 1:500 ed estratto di PRG;
 - Mappa catastale in scala 1:2000 con individuazione della particella su cui verrà inserito il chiosco;
 - Planimetria in scala 1:100 con l'esatta ubicazione del chiosco, con quote riferite all'interno e all'ingombro massimo prescritto per ogni singola installazione; piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio circostante. Per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, questi dovranno essere descritti in almeno due situazioni prospettiche con inserimento del chiosco nell'ambiente circostante. L'elaborato dovrà inoltre contenere il rilievo delle distanze da immobili circostanti, alberature, strade;
 - Le caratteristiche della struttura in scala 1:50, schede tecniche e certificazioni necessarie;
 - Documentazione fotografica a colori del luogo dove il chiosco dovrà essere realizzato e foto inserimento dello stesso nel contesto ambientale.
2. A seguito dell'eventuale rilascio del titolo edilizio, il SUAP provvederà al computo delle somme dovute a titolo di canone di concessione di suolo pubblico e ne richiederà il pagamento secondo le modalità previste nei vigenti regolamenti comunali.
3. A seguito di quanto sopra il Responsabile del SUAP:
 - a) Rilascerà il Provvedimento autorizzativo conclusivo del procedimento entro 30 giorni;
 - b) Sottoscriverà con la ditta concessionaria la convenzione/contratto all'uopo predisposta che comprende i vari provvedimenti/pareri/atti di assenso endo-procedimentali (permesso di costruire, ecc.) emessi dagli Uffici/Enti entro 30 giorni.
4. Entro giorni 60 dalla firma della convenzione il concessionario dovrà presentare comunicazione di inizio lavori corredata dai documenti prescritti per le pratiche edilizie. Decorso ulteriori 30 giorni senza che sia data comunicazione di inizio lavori la convenzione si riterrà revocata di diritto. I lavori dovranno essere ultimati entro giorni 60 decorrenti dalla data di comunicazione di inizio lavori. Decorso tale termine la concessione si intenderà revocata di diritto. I suddetti termini potranno essere prorogati per giustificati motivi sottoposti all'esame dell'Ufficio tecnico.
5. Ultimati i lavori, sarà necessario eseguire il collaudo del chiosco realizzato.

TITOLO 2 - DEHORS E STRUTTURE PRECARIE

ART. 8 LIMITI PER L'INSTALLAZIONE

1. Le strutture di cui al presente titolo (dehors e strutture precarie a servizio di attività commerciali in genere) potranno essere realizzate su tutto il territorio comunale ma esclusivamente in prossimità delle rispettive attività commerciali già autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande, garantendo la maggiore attiguità possibile alle stesse e fatti salvi i diritti di terzi.
2. La superficie destinabile per la realizzazione di dehors e strutture precarie similari (tensostrutture, tendostrutture, ecc.) è fissata nella misura massima di mq 60,00. L'altezza di tali strutture non potrà superare 3,50 metri (misurata dal piano di campagna al punto più alto della struttura).
3. Nei casi in cui l'occupazione di suolo fronteggi immediatamente l'attività autorizzata a somministrare al pubblico alimenti e bevande, questa dovrà essere contenuta interamente entro il fronte del locale, con ulteriore arretramento di 50 centimetri dal confine proiettato sulla strada, in modo da lasciare un passaggio pedonale di un metro tra ogni installazione.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare non faccia richiesta di occupazione del suolo entro i termini stabiliti, l'area a lui spettante può essere occupata in parti uguali dai richiedenti le aree contigue, fermo restando il rispetto delle distanze reciproche tra i dehors e quelle previste relativamente al marciapiede.
5. L'occupazione dei dehors e/o delle strutture precarie non dovrà interferire con la viabilità veicolare, con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale verticale presente. Le strutture non dovranno inoltre interferire con reti tecnologiche o elementi di servizio (chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori ...) né limitarne il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione.
6. Non è consentito installare dehors o parti di essi in zone pubbliche riguardanti aree verdi, aiuole, passi carrabili, sedi stradali destinate alla pubblica circolazione, qualora essi inibiscano completamente gli spazi pubblici a fruizione collettiva, sugli attraversamenti pedonali, sui passaggi pedonali, sugli spazi riservati alla sosta dei veicoli a servizio di persone con ridotta capacità motoria.
7. Dovrà essere rispettata la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada.
8. Non è consentito infine installare dehors, o parti di essi:
 - a) In prossimità di incroci ed intersezioni stradali per una distanza minima di 5,00 metri;
 - b) In zone ove vige il divieto di sosta;
 - c) Nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli.
9. I dehors non dovranno essere in ogni caso di ostacolo alla visibilità dei flussi dei veicoli e dei

pedoni sulle aree a loro destinati per la circolazione.

10. I dehors non potranno essere utilizzati come deposito dove accatastare all'esterno arredi o materiale vario. In ogni caso il passaggio pedonale dovrà essere sempre completamente libero, senza che vi siano ubicati elementi accessori di qualsiasi genere.
11. In presenza di specifici vincoli di legge sarà comunque sempre necessario ottenere il nulla osta da parte degli Enti interessati.
12. Qualora installazioni, ancorché già approvate ed eseguite, vengano a contrastare con progetti di riqualificazione urbana approvati dal Comune ed il loro mantenimento pregiudichi l'attuazione degli interventi pubblici, ne verrà ordinata la rimozione con preavviso di sei mesi senza che il titolare possa vantare diritti o risarcimenti.

ART.9 ASPETTI NORMATIVI

Le strutture provvisorie di cui all'art.1 non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi; la loro installazione dovrà comunque essere eseguita in conformità alle normative vigenti, alle disposizioni del presente regolamento e del vigente PRG, fatta salva inoltre l'acquisizione di ogni eventuale parere necessario in base all'ubicazione ed alla tipologia.

L'installazione delle suddette strutture provvisorie è soggetta al preventivo rilascio di concessione di suolo pubblico ed al pagamento del canone concessorio dovuto.

ART. 10 CRITERI DI REALIZZAZIONE

1. L'area dei dehors dovrà sempre essere delimitata da vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte in progetto, contenenti piante ornamentali, tenute in buono stato, oppure da pannelli in materiale trasparente con struttura in metallo, legno o materiale eco-compatibile. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors e le strutture precarie, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, dovranno coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione (la delimitazione con vasi e/o fioriere, quindi, dovrà essere contenuta all'interno del perimetro dell'area concessa e non può costituire un "extra" eccedente la medesima).
2. Nel caso in cui esista già una pavimentazione, il suolo di pertinenza del dehors potrà essere lasciato in vista, in caso contrario potrà essere consentita nella porzione di area autorizzata, la realizzazione di un pavimento, purché risulti semplicemente appoggiato, in modo da non danneggiare la superficie ove insiste. Eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare del pubblico esercizio.
3. La copertura e le chiusure frontali e laterali dei dehors sono consentite, ma dovranno essere usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti.

ART. 11

TIPOLOGIE COSTRUTTIVE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, COPERTURE O PROTEZIONI AMMESSE E RELATIVI CRITERI PER L'INSERIMENTO AMBIENTALE (ALLEGATI 2, 3 e 4)

In generale, nell'ambito di spazi pubblici di particolare rilevanza, come la Piazza Belvedere e più in generale nelle zone di PRG individuate come centro storico, i dehors devono essere uniformati ad un modello standard che si rifà all'allegato schema grafico.

Le caratteristiche tipologiche e costruttive sono quelle di seguito elencate:

1. Per quanto riguarda la struttura portante dei dehors la stessa potrà essere in legno o in metallo verniciato color CANNA DI FUCILE (RAL 7030 – 7021). E' escluso l'uso di alluminio anodizzato.
2. Gli eventuali teli di copertura (con le diverse tipologie), dovranno essere realizzati in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita (bianco o nero). In presenza di esercizi pubblici contigui, l'Ente ha la possibilità di valutare, insieme ai gestori, la soluzione unitaria a garanzia dell'armonia cromatica delle stesse. Le tipologie consentite sono:
 - a) **Ombrelloni:** di figura chiusa (quadrata o rettangolare), disposti singolarmente o in serie. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. La tipologia, caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o metallo con telo come specificato in premessa, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale. Per ogni esercizio gli ombrelloni dovranno essere tutti della stessa forma, dimensione e colore;
 - b) **Tende a Falda Singola:** costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo. Sarà comunque sempre necessario rispettare i criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, dovrà essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente;
 - c) **Doppia falda:** sono previste due soluzioni:
 - **con struttura centrale** in modo da formare due spioventi;
 - **con montanti perimetrali** e, in genere, chiusure sui timpani dei due lati minori.La prima soluzione presenta ampie possibilità di inserimento se realizzata come elemento singolo con linea di colmo parallela alla facciata degli edifici o all'asse viario. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiederà attenzione e, in genere, spazi di inserimento più ampi. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente;
 - d) **Padiglione:** la tipologia consentita a **pianta centrale unica**, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali, copertura nervata e/o tesa a falda unica o a piramide; tale soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiederà generalmente ampi spazi di inserimento. Può essere coerente in ampi contesti di recente realizzazione ove potranno essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati. Non sono consentite chiusure con teli verticali; potranno essere posizionate sul perimetro dei dehors delimitazioni in materiale trasparente;
 - e) **Strutture innovative:** Non sono escluse altre tipologie di strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base, in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene a forme, volume, colori

e materiali, sia corretto. Tali strutture saranno comunque oggetto di valutazione da parte degli uffici preposti.

3. Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro nei materiali, nei colori e nello stile. I tavoli saranno di forma rotonda, quadrata o rettangolare. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli e dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile; nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento. Tavoli e sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno, o in metallo anche rivestito o in polipropilene. E' comunque escluso l'uso di colori accesi.
4. Le fioriere o vasi ornamentali potranno avere forma cubica, di parallelepipedo o cilindrica; in ogni caso dovranno essere uguali tra di loro. Le fioriere dovranno essere in materiale eco-compatibile con l'ambiente, in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo, e dovranno comunque essere rimovibili. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.
5. E' consentita l'installazione di funghi riscaldanti, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza; anche in questo caso è escluso l'uso di colori accesi.
6. E' obbligatorio utilizzare dei cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti , purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
7. Gli espositori vari dovranno, in via prioritaria, essere contenuti nel fornice della vetrina e dovranno avere supporti di uguale colore, forma e dimensione.
Sono consentite le seguenti tipologie di espositori:
 - a) espositori di guide e cartoline in aderenza alla vetrina o in una piccola fascia fronteggiante la stessa;
 - b) espositori per souvenir di uguale forma, colore e dimensione, collocati entro il fornice o lateralmente alla vetrina per una profondità massima di cm 35;
 - c) espositori di giornali nel numero massimo di 2, collocati nelle immediate vicinanze della rivendita e porta locandine nel numero massimo di 3.

ART. 12

LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA SU CUI SONO INSTALLATI DEHORS

Qualora nello spazio dato in concessione per l'installazione di dehors e strutture precarie, si debbano effettuare lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi per la mobilità, interventi di Enti erogatori di servizi o in generale interventi manutentivi relativi al fabbricato ove ha sede l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che non siano realizzabili con soluzioni alternative, il concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, gli elementi e le strutture che compongono il dehor. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvede a comunicare formalmente al titolare della concessione ed al Comune, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, la necessità di avere libero il suolo.

ART.13

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le richieste per la concessione del suolo pubblico ai fini del presente titolo del regolamento, vanno inoltrate con cadenza trimestrale entro il giorno 5 dei seguenti mesi:
 - Marzo,
 - Giugno,
 - Settembre,
 - Dicembre.
2. La richiesta di occupazione del suolo di pertinenza della propria attività commerciale può avere una durata fino a 12 mesi; invece la richiesta di occupazione del suolo pubblico degli spazi non di propria pertinenza potrà essere fatta per un tempo di 3 mesi, eventualmente rinnovabile. Per le richieste pervenute nel medesimo arco temporale, la priorità nell'occupazione dell'area spetta al titolare dell'esercizio antistante l'area stessa.

ART. 14

MODALITÀ DI INOLTRO DELLE RICHIESTE E PROCEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI DEHORS.

1. Il titolare di un pubblico esercizio che intenda collocare un dehor stagionale o continuativo su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, dovrà chiedere al SUAP la preventiva autorizzazione o concessione.
2. L'istanza dev'essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Planimetria in scala 1:100 con elaborato redatto da tecnico abilitato alla professione nel quale siano riportati tutti gli elementi e caratteristiche costruttive e tipologiche;
 - b) Fotografie a colori del luogo dove il dehor dovrà essere inserito e fotografie degli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, pedane, delimitazioni, fioriere, cestini per rifiuti);
 - c) Perizia nella quale il tecnico attesti che la struttura da realizzare è conforme ai requisiti di stabilità ed a tutti i requisiti richiesti per legge.
3. Prima dell'inizio dell'installazione dei dehors dev'essere redatto apposito verbale nel quale sia descritta la consistenza e l'integrità dello stato dei luoghi in contraddittorio con l'Ente; altro verbale in contraddittorio tra le parti, dovrà redigersi allo scadere della concessione.
4. Non possono essere rinnovate autorizzazioni o concessioni all'uso del suolo pubblico a favore di quei soggetti che si sono resi morosi nel pagamento del canone dovuto.

TITOLO 3 - NORME COMUNI A CHIOSCHI E DEHORS

ART. 15

CANONE E ONERI

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di strutture temporanee è soggetta al preventivo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico calcolato, in base all'apposito vigente regolamento comunale, per tutta la durata dell'occupazione nei casi di durata pari o inferiore ad anni uno.

2. Per le strutture permanenti (chioschi e dehors) il pagamento dovrà essere effettuato con cadenza semestrale anticipata.

ART. 16

DURATA DELLE CONCESSIONI E MODALITA' PER IL RINNOVO

1. Le concessioni di suolo pubblico per le strutture permanenti (chioschi e dehors) hanno la durata massima di anni 9, con possibilità di rinnovo qualora permangano i requisiti e le condizioni iniziali.
2. Alla scadenza o decadenza dalla concessione, entro un termine perentorio di giorni 30, le strutture dovranno essere rimosse e l'area riconsegnata all'Ente nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto, a meno che il Comune decida di mantenere l'impianto per riaffidarlo con successiva procedura.

ART.17

ESPOSITORI PUBBLICITARI

Su strade, piazze e marciapiedi, l'unica struttura consentita sarà una lavagna supportata da cavalletto in legno le cui dimensioni non dovranno superare cm 60 x 100; non sono ammesse tabelle luminose.

ART.18

CONVENZIONE

1. Nelle ipotesi di chioschi ed impianti fissi, i rapporti tra Comune e concessionario sono regolati mediante convenzione alla quale dovrà essere allegata polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi assunti, per un importo commisurato alla consistenza della struttura stessa.
2. La polizza deve coprire eventuali danni provocati a terzi, il costo per la completa rimozione e smaltimento dei materiali, e contenere inoltre la possibilità di esercizio del diritto di escussione diretta nei confronti del concessionario da parte del Comune.

ART. 19

PRESCRIZIONI

I provvedimenti autorizzativi, al fine di garantire l'Ente da eventuali responsabilità per l'inottemperanza alle norme di cui al presente Regolamento e da eventuali azioni da parte di terzi contro interessati, dovranno contenere le prescrizioni di seguito elencate:

- a. I provvedimenti concessori dovranno specificare la relativa durata decorrente dalla data di stipula della convenzione/contratto o dell'atto autorizzativo;
- b. I provvedimenti concessori verranno rilasciati e saranno ritenuti validi sotto la specifica condizione che la titolarità del richiedente, gli elaborati di progetto e la documentazione presentata a corredo, corrispondano a verità; in caso contrario si riterranno nulli e non efficaci;
- c. Le strutture di cui al presente regolamento dovranno essere sottoposte, ad esclusiva cura e responsabilità del concessionario e titolare dell'autorizzazione, ad opportuna manutenzione. Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla sistemazione dell'area interessata all'attività di che trattasi, al posizionamento dei cestini portarifiuti, alla pulizia e manutenzione dell'area circostante quella oggetto di concessione. Gli interventi di manutenzione potranno essere imposti al concessionario in qualunque momento da parte dell'amministrazione comunale, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di inadempienza;

- d. Il rilascio dei provvedimenti concessori si riferirà esclusivamente alle strutture richieste ed evidenziate negli elaborati progettuali e non costituirà sanatoria o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente;
- e. L'inosservanza delle previsioni contenute negli elaborati autorizzati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia;
- f. Il titolare della concessione è responsabile della manutenzione, pulizia e sicurezza dell'area a lui concessa;
- g. Il Comune si riserva di derogare al presente Regolamento qualora lo richiedano le leggi e/o le norme di carattere sovracomunale;
- h. L'affidamento in gerenza dell'attività di vendita ovvero di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può comportare, a richiesta, trasferimento della titolarità dell'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità di cui al presente regolamento e alla normativa vigente in materia;
- i. In caso di cessione dell'attività, la concessione di suolo pubblico dovrà essere intestata al subentrante, previa apposita richiesta, unicamente per la durata residua. Non potrà essere modificata l'attività commerciale svolta rispetto a quanto autorizzato dall'Ente comunale. Le tariffe e gli importi da corrispondere per le concessioni di suolo pubblico di cui al presente regolamento sono quelle stabilite dal vigente regolamento TOSAP;
- j. In caso di decesso del concessionario o di sua inagibilità permanente, il Comune ha facoltà di volturare la concessione al coniuge superstite o ad un discendente in linea retta; in tal caso, sempreché il subentrante disponga dei requisiti necessari, sarà predisposta nuova convenzione e rideterminazione del canone annuo.

ART. 20 REVOCA E DECADENZA

1. Il concessionario decadrà dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legislazione vigente, dal presente regolamento comunale e da eventuali altri applicabili.
2. Incorre altresì nella decadenza:
 - a. per mancato pagamento del canone entro i termini stabiliti nel provvedimento autorizzativo e/o nella concessione di suolo pubblico;
 - b. per uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - c. per essere incorso nella decadenza o revoca del titolo autorizzativo produttivo-commerciale.
3. La pronuncia di decadenza comporterà la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento stesso in cui viene pronunciata.
4. La concessione di occupazione di suolo pubblico è revocabile quando:
 - a. Per omessa manutenzione o uso improprio della struttura concessa, la stessa risulti disordinata o degradata e comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e le cose;
 - b. Quando la medesima struttura abbia subito modificazioni significative rispetto all'ultimo progetto autorizzato.
5. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il Comune potrà (motivandolo) modificare, sospendere o revocare, con preavviso minimo di 180 giorni, il provvedimento di concessione

dell'occupazione di suolo pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Al concessionario sarà dovuto il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

ART. 21 SANZIONI

1. Nel caso in cui la gravità delle contestazioni rilevate non sia tale da richiedere l'immediata revoca della concessione, verrà richiesto il ripristino delle condizioni di conformità entro i tempi tecnici necessari per effettuare le azioni richieste (comunque non oltre i 3 mesi) e il pagamento di una sanzione amministrativa, dell'importo da € 500,00 fino a un massimo di € 3.000,00, commisurata alla entità delle difformità riscontrate.
2. L'accatastamento dei materiali in prossimità dei chioschi o all'interno nell'area destinata ai dehors fuori dall'orario di apertura dell'attività commerciale comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Comunale sul decoro urbano.
3. L'occupazione abusiva degli spazi non autorizzati o con strutture non rimosse a seguito di scadenza o revoca di autorizzazione, comporterà la sanzione amministrativa, così come previsto dalla legislazione vigente, dal Nuovo Codice della Strada e dai regolamenti comunali.
4. L'installazione di spazi pubblicitari non autorizzati, comporterà la sanzione amministrativa ai sensi di legge e del vigente regolamento comunale sulla pubblicità.

ART. 22 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex novo, delle richieste non ancora autorizzate e delle richieste già autorizzate delle quali si chiede l'ampliamento o la modifica.
2. Relativamente ai dehors autorizzati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, il Comune si riserva di valutare i singoli casi, disponendo l'eliminazione di situazioni costituenti problemi di decoro ambientale. Ove le caratteristiche architettoniche e strutturali delle preesistenze lo consentano, l'operazione di riqualificazione ambientale potrà avvenire anche solo per mezzo di modifiche o sostituzioni parziali delle strutture concesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni presenti. In questo caso, e specialmente in occasione di richieste di autorizzazione ad effettuare operazioni di manutenzione dei manufatti esistenti, l'intervento di modifica o sostituzione parziale dovrà essere concertato con il Comune sulla base di progettazione specifica mirata al perseguimento della riqualificazione ambientale.
3. Le previsioni del presente regolamento prevalgono su eventuali contrastanti statuizioni contenute in altri atti e/o regolamenti precedentemente approvate da questo Comune.

ART.23 ALLEGATI

Si considerano parte integrante del presente regolamento gli Allegati da 1 a 4 e la tabella riassuntiva delle varie tipologie.